

## VERBALE DELL'ASSOCIAZIONE CORALE "SYMPHONIA" N.12

### ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 9 MARZO 2022

Il giorno 9 marzo 2022 alle ore 16,00 in località Calcinala, frazione di Lonnano, comune di Pratovecchio-Stia, si sono riuniti in assemblea straordinaria i soci dell'Associazione Corale "Symphonia".

Sono assenti i soci: Alessandro Alterini, Umberto del Buono, Pierangela Sereni.

Conduce la riunione, la presidente Gabriella Tommasi, verbalizza la segretaria Patrizia Rossi.

#### ORDINE DEL GIORNO

1. Modifiche da apportare allo Statuto per adeguamento dello stesso al D.Lgs 117/2017 e iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore)

2. Varie ed eventuali

Prende la parola la Presidente Gabriella Tommasi la quale illustra le modifiche da apportare allo Statuto seguendo le istruzioni guida che il Presidente di ANBIMA ha consegnato alle associazioni iscritte.

Sia avvia un confronto volto soprattutto alla richiesta di alcune chiarificazioni da parte dei soci.

L'assemblea si conclude alle ore 18,15.

All.: STATUTO

la Segretaria

Patrizia Rossi

la Presidente

Gabriella Tommasi

*Patrizia Rossi*

*Gabriella Tommasi*



ATTESTATO DI REGISTRAZIONE

Registrato il 11.03.2022  
N° 693 Vol. 4 Serie 3



Allegato 1

# ASSOCIAZIONE CORALE

"Symphonia APS"

## NUOVO STATUTO

Atto Costitutivo e Statuto originari registrati presso l'Agenzia delle Entrate di Arezzo - Sez. staccata di Poppi (Ar) in data 19/10/2006 al n. 7252 - Vol. LXXII I - Serie 3.

Il seguente è quello risultante dopo le modifiche apportate dall'Assemblea Straordinaria del 9 MARZO 2022 tenutasi in località "Calcinaia" - Pratovecchio-Stia (AR)



### ASSOCIAZIONE CORALE

"SYMPHONIA APS"

### STATUTO

#### TITOLO I - DENOMINAZIONE E SEDE

**Art. 1** - E' costituita l'Associazione denominata "**Symphonia APS**" in forma di libera associazione non riconosciuta, apartitica, apolitica e senza scopo di lucro, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche. L'acronimo APS, anche se previsto nella denominazione sociale, non sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico fino alla iscrizione nel registro Unico Nazionale del terzo settore.

**Art. 2** - L'Associazione ha sede nel Comune di Pratovecchio (Arezzo), Eventuali variazioni di sede all'interno del suddetto Comune non comportano modifiche al presente statuto ma solo l'obbligo di indicare nel verbale dell'Assemblea il nuovo indirizzo da comunicarsi alle autorità competenti.

#### TITOLO II - FINALITA' E SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE

##### Art. 3

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa [lettera d) dell'art. 5 del Codice del terzo settore];



-organizzazione e gestione di attività culturali in ambito musicale, artistico o ricreativo di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs 117/2017 educativa [lettera i) dell'art. 5 del Codice del terzo settore];

- formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica, del bullismo e della povertà educativa [lettera e) dell'art. 5 del Codice del terzo settore];

L'associazione nasce in Casentino da una profonda passione per il canto e per la musica corale, è composta da voci miste.

Il repertorio spazia dalla polifonia sacra a quella profana, attraverso uno studio accurato della vocalità. Dal primo concerto nel 2004 organizza numerose esibizioni soprattutto in Casentino e nella provincia di Arezzo; attiva la partecipazione a rassegne polifoniche, concerti oltre a esperienze musicali e culturali all'estero, in Germania e Francia.

L'associazione organizza molti eventi fra cui Rassegne Corali e festival musicali, musical, concorsi ed eventi culturali.

Il gruppo si impegna sia nell'alfabetizzazione che nell'approfondimento musicale e vocale, con corsi e laboratori di gruppo, curando percorsi di formazione anche in ambito infantile. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con il Decreto ministeriale 107/2021. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

### TITOLO III - DEI SOCI

**Art. 4** - L'Associazione è aperta a chiunque ne condivida gli scopi e manifesti l'intenzione all'adesione mediante presentazione di domanda scritta su modelli predisposti dall'associazione medesima.

In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale

**Art. 5** - L'ammissione a socio viene deliberata, dal Consiglio Direttivo.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

**Art. 6** - I soci si dividono in fondatori, coloro i quali sono indicati come tali nell'atto costitutivo ed effettivi.

Il numero dei soci è illimitato.

Non è consentita disparità di trattamento tra i soci.

**Art. 7** - Tutti i soci godono dell'elettorato attivo e passivo. Gli ultraquattordicenni possono votare in assemblea con l'ausilio di coloro che hanno la responsabilità genitoriale ma non possono essere eletti negli organi sociali fino alla maggiore età

**Art. 8** - Tutti i soci sono tenuti al versamento di una quota associativa (di importo uguale per tutti) la cui entità e modalità di pagamento vengono deliberate annualmente dal Consiglio Direttivo.

La qualifica di socio dà il diritto di partecipare all'attività dell'associazione, usufruire delle attrezzature sociali e beneficiare delle iniziative della medesima, nel rispetto delle norme e con le limitazioni stabilite negli appositi regolamenti e ad esaminare i libri associativi con richiesta scritta al presidente.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti.

**Art. 9**- Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili, e non sono rivalutabili.

#### **Art. 10**

Ogni socio, per l'approvazione di qualunque deliberazione dell'assemblea, può esprimere un solo voto e sono ammesse deleghe fino ad un massimo di 3 per socio.

**Art. 11** - La qualità di associato cessa esclusivamente per:

a) recesso o morte del socio

b) decadenza per mancato pagamento della quota sociale annua,

c) esclusione per azioni ritenute disonorevoli o grave condotta ostacolante il buon andamento del sodalizio. In questo caso, la proposta di espulsione verrà discussa e decisa in assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

### **TITOLO IV - DEGLI ORGANI SOCIALI**

**Art. 12** - Gli organi sociali sono:

1) L'Assemblea

2) Il Consiglio Direttivo

#### **CAPO I - DELL'ASSEMBLEA**

**Art. 13** - Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

**Art. 14** - La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà normalmente entro il 30 Aprile di ciascun anno per l'approvazione, in particolare, del bilancio o rendiconto consuntivo dell'anno precedente e del bilancio di previsione per l'anno in corso.

**Art. 15** - La convocazione dell'Assemblea, oltre che dal Presidente e dal Consiglio Direttivo, potrà essere richiesta dalla metà più uno dei soci effettivi che potranno proporre l'Ordine del Giorno. In tal caso l'Assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni.

**Art. 16** - L'Assemblea dovrà essere convocata mediante spedizione per via telematica o per posta convenzionale almeno 8 giorni prima della data di convocazione.

**Art. 17** - Potranno prender parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota sociale. Nessun socio potrà essere rappresentato da altri in Assemblea.

**Art. 18** - L'Assemblea ordinaria saranno valide con la presenza della maggioranza dei soci.

La stessa si riterrà altresì validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

**Art. 19** - L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

**Art. 20** - In assemblea straordinaria per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione con la presenza di almeno  $\frac{1}{3}$  degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In assemblea straordinaria per deliberare lo scioglimento la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.

## CAPO II - DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

**Art. 21** - Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 4 ad un massimo di 6 membri più il Direttore artistico e nel proprio ambito elegge il Presidente e il Vice Presidente; nomina altresì il Segretario ed il Tesoriere. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Tutti gli incarichi sociali si intendono esercitati a titolo gratuito.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza semplice.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

**Art. 22** - In caso di dimissioni di un Consigliere subentrerà il primo dei non eletti.

**Art. 23** - Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richieda la maggioranza degli altri consiglieri, senza formalità.

**Art. 24** - Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sull'ammissione dei soci;
- b) proporre all'Assemblea l'esclusione dei soci morosi e per indegnità, in conformità a quanto stabilito dall'art. 12 lettere b) e c) del presente statuto;
- c) assumere le deliberazioni in merito al comportamento dei soci durante l'attività sociale;
- d) approvare i bilanci preventivo e consuntivo, da sottoporre all'Assemblea e deliberare l'entità delle quote associative annue;
- e) stabilire le date delle Assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga richiesto dai soci;
- f) redigere i regolamenti per l'attività sociale;
- g) adottare tutti gli eventuali provvedimenti disciplinari che si dovessero rendere necessari;
- h) nominare il Direttore artistico o il Direttore del Coro;
- i) curare l'ordinaria amministrazione e, con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'Assemblea dal presente statuto, la straordinaria amministrazione.

## CAPO III - DEL PRESIDENTE

**Art. 25** Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza di fronte a terzi ed in giudizio.

## CAPO IV - DEL VICEPRESIDENTE

**Art. 26** - Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento oppure in quelle mansioni per le quali venga appositamente delegato.

#### **CAPO V - DEL SEGRETARIO**

**Art. 27** Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige e conserva i verbali delle riunioni.

#### **CAPO VI - DEL TESORIERE**

**Art. 28** Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione; si incarica della riscossione delle entrate e della tenuta dei libri sociali contabili, di quelli fiscali se previsti, redige il bilancio di previsione e il bilancio o rendiconto consuntivo e provvede alla conservazione delle proprietà dell'associazione ed alle spese, da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo.

#### **CAPO VII - DEL DIRETTORE ARTISTICO**

**Art. 29** - Il Direttore Artistico o Direttore del Coro è il maestro preparatore e concertatore delle varie sezioni.

Ha il compito di analizzare e scegliere il repertorio del coro, organizzare e svolgere prove nei giorni e orari stabiliti a seconda della necessità e dei relativi progetti artistici e definire la partecipazione alle varie esibizioni, sottoponendoli all'approvazione del Consiglio Direttivo nelle sedute cui fa parte di diritto in funzione di consulente senza diritto di voto. Il Direttore potrà inoltre curare corsi di preparazione musicale e tecnica vocale rivolti ai soci.

### **TITOLO V - PATRIMONIO SOCIALE, DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO E DEL BILANCIO**

**Art. 30** Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni mobili e immobili che gli pervengano a qualsiasi titolo;
- b) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

**Art. 31** Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative annuali;
- b) contributi o elargizioni a titolo di liberalità che potranno pervenire da Privati, Enti Pubblici territoriali e da organizzazioni regionali e nazionali alle quali l'Associazione eventualmente aderisse;
- c) donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

**Art. 32** -

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Bilancio è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 3 del presente Statuto, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

#### **TITOLO VI - SCIOGLIMENTO EVENTUALE DELL'ASSOCIAZIONE**

**Art. 33** - In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie o l'organo sociale competente, o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale in conformità a quanto prescritto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/17 e suc. mod.

#### **TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 34** - La durata dell'Associazione è illimitata.

**Art. 35** - Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

